



COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 07/11/2012

OGGETTO: *MODIFICA ALIQUOTE IMU*

L'anno 2012 addì 7 del mese di Novembre convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Ing. Serra Salvatore	Si	Pau Graziella	Si
Congiu Giuseppe	Si	Porcu Marco	Si
Salis Gianfranca	Si	Pulloni Maria Teresa	Si
Cossu Antonello	Si	Corrias Pietro	Si
Salis Martino	Si	Putzu Antonio	Si
Carta Valentino	Si	Curreli Francesco	Si
Carrus Giuseppe Serafino	Si	Fele Mario Gesuino	Si
Congiu Paolo	Si	Medde Donatella	Si
Boi Gianfranca	Si		

Presenti 17

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Fele;

Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;



COMUNE DI OLIENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014;
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione (L. 44/2012) sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente chiarimenti sull'applicazione dell'IMU, secondo cui il Comune, "nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie", sottolineando comunque "che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";



COMUNE DI OLIENA

RICHIAMATO l'art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per l'anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012;

RICHIAMATO altresì il D.M. del 2 agosto 2012, che ha ulteriormente differito al 31 ottobre il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali e la scadenza per adottare le aliquote e i regolamenti tributari;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo **0,76** per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. *Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.* 2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 10/08/2012, relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

EVIDENZIATO che con riferimento agli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa la norma ha previsto l'equiparazione alle abitazioni principali SOLO per la detrazione (comma 10 dell'articolo 13 del D.L.



COMUNE DI OLIENA

201/2011), ma NON per l'aliquota; in assenza di tale equiparazione l'aliquota base per i suddetti alloggi è uguale a quella delle seconde case, ovvero 0,76%, aumentabile di 3 punti;

CONSIDERATO che:

- la norma ha dato facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (**IRES**), ovvero nel caso di immobili locati”;
- Le Cooperative a proprietà indivisa nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari e usate come abitazione principale **sono soggetti IRES** e concedono in godimento d'uso gli alloggi ai soci;

EVIDENZIATO in particolare che, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non si applicano: la riserva della quota erariale e le disposizioni sul gettito stimato ai fini dei trasferimenti erariali; **ciò vuol dire che lo Stato per i suddetti immobili ha rinunciato alla quota di propria spettanza e l'imposta viene pertanto introitata interamente dal Comune;**

RAVVISATA pertanto la necessità, a fronte di un'imposta patrimoniale caratterizzata da scarsa progressività, di intervenire sulle aliquote, in modo da assicurare per quanto possibile gli elementi di giustizia sociale in sede di applicazione locale, in linea con l'articolo 53 della Costituzione.

RAVVISATA altresì l'opportunità di agevolare, mediante misure destinate a ridurre il carico fiscale, la ripresa economica delle numerose attività produttive locali, così duramente provate da una crisi ormai pluriennale;

RITENUTO pertanto, in ragione delle modifiche e delle nuove opportunità offerte dal legislatore, di procedere ad una rivisitazione delle aliquote IMU determinate con deliberazione C.C n° 12 del 10/08/2012, prevedendo quanto segue:

- a) **0,4** per cento sull'abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
- b) **0,76** per cento aliquota di base (comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
- c) **Riduzione al 0,4%** dell'aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (AREA);
- d) **Riduzione al 0,7 %** dell'aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. *Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o*



COMUNE DI OLIENA

professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Il Presidente da la parola al Sindaco che illustra la proposta di modifica, con l'applicazione dell'aliquota da 0,76 a 0,70 per le attività produttive; l'altra modifica riguarda le case AREA e le cooperative a proprietà indivisa;

Interviene il Consigliere Gianfranca Salis la quale ricorda quanto discusso lo scorso 10 agosto e ribadisce l'inutilità di questa proposta che in realtà non modifica nulla; sottolinea come andava ribassata l'aliquota sulla prima casa dicendo che si aspettava uno sforzo diverso; richiede pertanto di ridurre ulteriormente le aliquote;

Interviene il Consigliere Gianfranca Boi che condivide la proposta del Consigliere Salis, sottolineando come anche lei si aspettasse un taglio consistente alle aliquote; indica che in questo manca la volontà politica, e dice che il taglio proposto è inutile e discriminante; suggerisce che si verifichino certe spese come quelle per le serate e indica come anche il comune di Alghero non stia spendendo in tal senso; informa che il comune di Cagliari ha applicato una riduzione di aliquota per le case cedute in comodato d'uso; e ribadisce che si sarebbero dovute tagliare tutte le aliquote;

Interviene il Consigliere Pietro Corrias che chiede di calendarizzare le convocazioni del Consiglio; riguardo all'IMU concorda con il Consigliere Salis in quanto ci sono molte difficoltà e carenza di reddito in molte famiglie; sottolinea che l'Amministrazione dovrebbe dare segnali positivi; per la riduzione della spesa suggerisce che si potrebbero eliminare le indennità a Sindaco, Assessori e Consiglieri;

Interviene il Consigliere Mario Gesuino Fele che evidenzia il fatto che le tasse sono un boccone amaro, ma sono anche irrinunciabili; indica come il Governo abbia il coltello dalla parte del manico; e sottolinea che se si attuassero ulteriori tagli oggi, non si troverebbero poi le risorse necessarie per il funzionamento dei servizi; per tali ragioni, seppur con difficoltà, annuncia il suo voto favorevole;

Interviene il Consigliere Giuseppe Serafino Carrus che evidenzia come la crisi del paese sia difficilissima, per cui non voterà favorevolmente questa proposta; ricorda come lo scorso agosto si erano promessi dei tagli che oggi non sono stati effettuati; sottolinea come in tale sede erano state anche richieste delle proposte alternative, proposte che sono state fatte ma non vengono discusse; e suggerisce che se devono essere fatte delle riduzioni alla spesa si tagli sulle spese per le feste; e concorda che se si devono ridurre le indennità si proceda; propone inoltre la cassazione di una voce che sembra equivoca;

Interviene l'Assessore Valentino Carta il quale evidenzia che la manifestazione "Cortes Apertas" crea occupazione;



COMUNE DI OLIENA

Interviene l'Assessore Martino Salis il quale sottoscrive in pieno tutte le motivazioni finora addotte, tuttavia evidenzia come il Governo abbia fino ad ora apportato tagli per 700.000,00 euro; sottolinea che molti comuni hanno dovuto aumentare le aliquote; e informa che se continueranno i tagli si dovranno portare le chiavi del comune al Prefetto; informa inoltre che la prima rata IMU andava, comunque, pagata in base alle aliquote stabilite dallo Stato;

Interviene l'Assessore Valentino Carta il quale chiede la sospensione della seduta di Consiglio per poter effettuare una riunione della maggioranza;

Interviene il Sindaco il quale evidenzia che questa Amministrazione pur non volendo andare contro la gente, deve tenere conto del fatto che lo Stato sta' facendo continui tagli di trasferimenti ai comuni; informa pertanto che è stata fatta una valutazione ponderata di tutti gli elementi in gioco giungendo alla conclusione che in questo momento non potevano essere effettuati ulteriori tagli alle aliquote IMU; informa inoltre il Consiglio che l'incasso previsto è circa di 700.000,00 euro, mentre quello effettivo si aggirerà intorno ai 500.000,00 euro;

Si passa alla votazioni

Con voti favorevoli 11 e contrari 6 (Boi Gianfranca, Carrus Giuseppe Serafino, Corrias Pietro, Curreli Francesco, Porcu Marco e Salis Gianfranca);

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di modificare** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come segue:
 - a) **0,4** per cento sull'abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
 - b) **0,76** per cento aliquota di base (comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
 - c) **Riduzione al 0,4%** dell'aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (AREA);
 - d) **Riduzione al 0,7 %** dell'aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in*



COMUNE DI OLIENA

locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”.

3. **Di dare atto che** le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
4. **Di disporre** l'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio;
5. **Di rendere** la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;



COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Fele

IL PRESIDENTE
F.to Pau Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione _____, il giorno 14/11/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29/11/2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Fele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 07/11/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Fele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
